

## Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

### LXXXVI SESSIONE ORDINARIA

#### Deliberazione n. 431 del 14 dicembre 2004

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE – “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”.


	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo		✓	17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo		✓
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino		✓
7 - De Sio Alfredo	✓		22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
9 - Donati Maurizio		✓	24 - Rosi Maurizio		✓
10 - Fasolo Marco		✓	25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbin Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro		✓
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano		✓
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

**PRESIDENTE:** Vannio BROZZI

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Ada SPADONI URBANI

**ESTENSORE:** Seriana MARIANI

**VERBALIZZANTE:** Adriano PANFILI



OGGETTO N. 6

DELIBERAZIONE N. 431 DEL 14 DICEMBRE 2004

**LEGGE REGIONALE** – “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”.

IL CONSIGLIO REGIONALE


VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bocci, Gobbini, Brozzi e Bonaduce, concernente: “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 3.8.2004 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 4140 del 6.9.2004 (ATTO N. 2160);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Sebastiani, concernente: “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle attività di oratorio o similari”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 13.3.2003 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 1055 del 14.3.2003 (ATTO N. 1641);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana, dagli operatori parrocchiali e dalle fondazioni cristiane nell’ambito del percorso formativo e di recupero della persona”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 24.4.2003 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 1462 del 28.4.2003 (ATTO N. 1707);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere De Sio, concernente: “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e degli altri centri di aggregazione religiosa”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 11.10.2004 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 4670 del 12.10.2004 (ATTO N. 2218);

CONSIDERATO che la Commissione ha unificato la discussione sugli atti ai sensi del comma 2, dell’art. 23, del Regolamento interno, scegliendo come testo base l’atto n.



2160, “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”;

ATTESO che per l’esame abbinato degli atti e per la conseguente formulazione di un testo unificato è stata istituita in data 4 novembre 2004 apposita sottocommissione riunitasi il 16 novembre u.s.;

VISTO il parere favorevole all’unanimità espresso, per gli aspetti di competenza ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del Regolamento interno, dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta del 24 novembre 2004;

VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 18 novembre 2004 e la relazione della medesima illustrata dal Consigliere Vannio Brozzi (ATTO N. 2160-1641-1707-2218/BIS);

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la legge 1 agosto 2003, n. 206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo”;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”;


UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull’intera legge che ha registrato 19 voti favorevoli, espressi all’unanimità nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti



## DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

### Art. 1

#### *(Finalità)*

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell'Umbria e degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.
3. Il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.

### Art. 2


#### *(Accordi di programma)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, possono sottoscrivere con i comuni associati nell'ambito territoriale l'accordo di programma che regola il piano di zona, ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel quale vengono individuate le priorità previste all'articolo 3 e le modalità della loro attuazione.

### Art. 3

#### *(Interventi finanziabili)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono finanziabili i progetti previsti nel



sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:

- a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;
- b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;
- c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;
- d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;
- e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

#### Art. 4

##### *(Norma finanziaria)*

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la legge n. 328/2000 e per la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esse previste e con i fondi comunitari ove compatibili.

L'ESTENSORE

*Dott.ssa Seriana Mariani*

*Seriana Mariani*